

STATUTO

NUOVA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA CADORNA 24

Numero REA: SP - 114570

Codice fiscale: 01267040119

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla raccolta n.19.237

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una cooperativa denominata "NUOVA - Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di La Spezia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub 3.1.

3.3 Sedi secondarie, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4 La cooperativa potrà dare adesione ad una o più Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2040 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

La società sarà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta dai principi della mutualità, senza fini di speculazione né di lucro, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia.

La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali della comunità.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento scopi sociali, economici e educativi.

Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale e professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci, di Enti cooperativi associati e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella d'altri Enti cooperativi, a promuovere e ad aderire a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa, ai sensi del 2° comma dell'art. 2521 C.C. può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 5.1 - Oggetto sociale

La cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro:

- qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, materiale, professionale, anche mediante corsi e attività di formazione propri o pubblici con partecipazione di soci e non svolte anche presso case di riposo, asili, comunità psichiatriche, centri di accoglienza residenziali e non e comunità in genere;

- di provvedere all'inserimento sociale di chiunque, come tossicodipendenti o ex tossicodipendenti, alcolisti, disabili, invalidi o emarginati in genere, in stato di bisogno in qualunque forma chiedano di usufruirne.

Fatti salvi i principi sopra enunciati, la cooperativa per il proseguimento dello scopo sociale può svolgere attività di:

- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio sia in conto terzi, nonché prodotti derivanti da attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale sia non, anche attraverso l'associazione di rappresentanze commerciali e l'apertura di centri di vendita e assistenza;

- erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare ad enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

- gestione di spazi vendita di generi alimentari e non sia al dettaglio sia all'ingrosso, gestione di bar, mense, cucine, trattorie, ristoranti, pensioni, attività turistico alberghiera in genere; gestione di cucine;

- autotrasporti sia in conto proprio che in conto terzi e traslochi;

- gestione di autolavaggi e servizi di lavaggi strade, piazzali e magazzini;

- servizi di trasporto di oggetti usati ingombranti, quali mobili, arredi, elettrodomestici, indumenti usati e altri oggetti;

- servizi di piccola manutenzione, carpenteria, pitturazioni, edilizia, lavori nel campo dell'impiantistica elettrica ed idraulica;

- servizi di pulizie;

- servizi civili di sorveglianza;

- attività industriali, artigianali e di servizi;

- attività di formazione e di consulenza;

- istituzione e/o gestione di Borse Lavoro nelle diverse forme dell'attività della cooperativa, prevedendo anche aiuti per un sostegno sia culturale che materiale di tipo economico per stati di disagio delle persone, soci e non, svantaggiate e/o delle loro famiglie;

- istituzione di Borse di Studio;

- gestione di sportello e osservatorio per studio, prevenzione, aiuti soprattutto nell'ambito dell'inserimento lavorativo, consulenze e sostegno rivolti alle fasce deboli ed ai giovani in genere, direttamente o in collaborazione con Istituzioni religiose e non, Enti pubblici o privati;

- gestione d'iniziative e servizi terapeutici e d'accoglienze, di assistenza, comunità di convivenza e simili, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

- promozione e gestione dei corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della CEE, degli enti pubblici e privati in generale e/o singoli;

A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro, essa potrà:

- accettare donazioni;

- assumere interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma ed imprese specie se svolgono attività analoghe e in ogni caso accessorie all'attività sociale;

- dare adesione o partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce.

Allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione d'attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci stessi ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

- incentivare nei soci e non la promozione d'ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa- tempo libero-cultura, ecc.) allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita;

- assumere mandati di rappresentanza con o senza deposito di prodotti alimentari, tecnici, industriali ed artigianali.

L'organizzazione del lavoro e la tutela dei soci lavoratori è esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dallo statuto sociale e da apposito regolamento interno redatto ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive, che dovrà disciplinare la tipologia dei rapporti che s'intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Il regolamento, elaborato dal consiglio d'amministrazione, dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci, e depositato entro trenta giorni dall'approvazione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

La Cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire ad una o più Associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo sia in Italia sia all'estero ovvero aderire a consorzi di cooperative.

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti e così quelle mobiliari, immobiliari, bancarie, commerciali, valutarie e finanziarie - espressamente esclusa l'intermediazione professionale di valori mobiliari e la raccolta del risparmio tra il pubblico - che saranno ritenute utili, necessarie ed opportune per il conseguimento del suddetto scopo sociale, compresi - a titolo esemplificativo - l'assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione d'ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia reali e personali anche a favore di terzi, l'assunzione d'interessenze, quote e partecipazioni in altre società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio, sia direttamente sia indirettamente.

Le attività strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia, in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al presente articolo.

Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni, i contributi e gli interventi finanziari e fiscali previsti per il sostegno del movimento cooperativo dalle leggi e dagli accordi regionali, nazionali e dell'Unione Economica Europea; del risparmio e del finanziamento raccolti tra i suoi soci; del credito ordinario, nei limiti e con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o in ogni modo finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo - permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella d'altri enti cooperativi, a promuovere e ad aderire a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere Interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività anche per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura

finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) cooperatori - titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica;

b) prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

c) svantaggiati - sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91 e successive. Essi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

d) volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà;

e) sovventori - sia persone fisiche che giuridiche - nei limiti stabiliti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

6.3 Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private, società, associazioni od enti nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività svolta dalla cooperativa.

Art. 7 - Soci lavoratori

7.1 I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.

I soci partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

I soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

7.2 Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

7.3 Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro e/o rapporti di lavoro meglio identificati nel Regolamento Interno predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea:

- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo;
- professionale;
- artigiano, commerciante o imprenditore agricolo, coltivatore diretto;
- di collaborazione a progetto;
- autonomo;
- di agenzia;
- di volontariato ai sensi della Legge 381/1991;
- di ogni altro tipo consentito dalla legislazione vigente nel tempo.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da qualsiasi altra fonte.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

E' consentita altresì l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Al fine di acquisire conferimenti destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale possono essere ammessi, quali soci sovventori, anche soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, siano essi persone fisiche che giuridiche. A norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni i soci sovventori investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

8 - Categoria speciale di soci

8.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
 - a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 - Soci volontari

- 9.1** Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.
- 9.2** Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
- 9.3** Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.
- 9.4** Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.
- 9.5** Nella gestione dei servizi socio-sanitari e educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

- 10.1** La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Art. 11 - Procedura di ammissione

- 11.1** Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:
- a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
 - b) se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
 - c) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;
 - d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo per domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio per proposta dell'Organo Amministrativo.

11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

11.5 L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 - Quote

12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

Art. 13 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

13.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

13.2 Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 14 - Vincoli quote

14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutiva mente sulla quota del medesimo.

Art. 15 - Recesso

15.1 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione

15.2 Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 - Esclusione del socio

16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

16.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo.

16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - Morte del socio

17.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 18 seguente.

17.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 18 - Rimborso delle quote

18.1 Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

18.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

18.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 184 seguente.

18.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

19.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 20 - Patrimonio sociale

20.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali

di sviluppo e ammodernamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci sovventori);
d) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 11.3;
e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate precisamente:

- almeno il 10% (dieci per cento) all'atto della sottoscrizione;
- il rimanente nei termini da stabilirsi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli eventuali aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della cooperativa.

Art. 21 - Capitale sociale

21.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore al minimo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

21.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea per proposta motivata dell'Organo Amministrativo.

21.3 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

21.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

21.5 Se il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo Amministrativo, e nel caso di inerzia di quest'ultimo il collegio sindacale (ove previsto), deve senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale (ove previsto). La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'Organo Amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'Organo Amministrativo e i sindaci (ove nominati) devono chiedere al Tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

21.6 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale di cui al punto 21.5, questo è completamente eroso, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

Art. 22 - Riserva legale, statutarie e volontarie

22.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno una percentuale degli utili netti annuali nella misura prevista dalla legge.

22.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 - Requisiti Mutualistici

23.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:

1. distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Una quota degli utili di esercizio, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve essere destinata ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

24.1 L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo criteri stabiliti dalla legge.

24.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 22.1 e 22.2.

24.4 L'assemblea, per proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 25 - Assemblea

25.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo e purché in Italia.

25.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o in un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

25.3 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;
- nomina i sindaci (ove previsto) e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso dell'Organo Amministrativo e dei sindaci (ove nominati);
- delibera sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e dei sindaci (ove nominati);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti dell'Organo Amministrativo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'Organo Amministrativo cui è affidata l'amministrazione della società.

25.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

25.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la

prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

25.6 In mancanza delle formalità indicate nel punto 25.5, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo (ove nominato). Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo (ove nominato) non presenti.

25.7 L'Organo Amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione per richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, per proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

25.8 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

25.9 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 30% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

25.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci è attribuito:

- 1 voto per conferimento non superiore a Euro 25.000,00;
- 2 voti per conferimento non superiore a Euro 50.000,00;
- 3 voti per conferimento non superiore a Euro 75.000,00;
- 4 voti per conferimento non superiore a Euro 100.000,00;
- 5 voti per conferimento non superiore a Euro 125.000,00;

25.11 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo (ove nominato) o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

25.12 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci (ove nominati).

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un Notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Art. 26 - Organo amministrativo

26.1 La Società può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio d'Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero variabile di Consiglieri eletti, di volta in volta, dalla assemblea dei soci che ne determina il numero, comunque mai inferiore a tre. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

26.2 Gli amministratori durano in carica fino a revoca, fino alle dimissioni oppure per la durata stabilita al momento della nomina e sono rieleggibili. In quest'ultima ipotesi scadranno alla data d'approvazione del bilancio.

26.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

26.4 La gestione dell'impresa, come stabilito dal primo comma dell'art. 2380-bis del c.c., spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

26.5 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti) che sostituisce/sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.

26.6 - Comitato Esecutivo

E' facoltà dell'Organo Amministrativo delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 1 a 3 consiglieri. Nel caso vi siano più vice presidenti, questi costituiscono, assieme al presidente, il comitato esecutivo.

I poteri del comitato esecutivo sono stabiliti con delibera dell'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2381 del codice civile. Tali poteri devono essere comunicati alla assemblea nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in apposito libro verbali delle riunioni consiliari e devono essere comunicate all'Organo Amministrativo nella sua prima seduta. Il Comitato Esecutivo risponde all'Organo Amministrativo del proprio operato.

Oltre ai poteri che gli sono conferiti dall'Organo Amministrativo, spetta al Comitato Esecutivo prendere deliberazioni di urgenza su argomenti di ordinaria amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta consiliare.

26.7 - Amministratore Delegato

L'Organo Amministrativo può nominare tra i suoi membri un Amministratore delegato fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge. L'amministratore delegato dura in carica tre anni ed alla scadenza può essere rinominato.

In particolare l'Organo Amministrativo può conferire all'Amministratore delegato poteri e deleghe per il raggiungimento degli scopi ed obiettivi della cooperativa.

L'amministratore delegato ha alle sue dipendenze personale della cooperativa e potrà curare l'esecuzione di quanto deliberato dagli organi sociali e dallo stesso deciso.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

26.8 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo e al presidente del collegio sindacale (ove nominato). La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dell'Organo Amministrativo, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione dell'Organo Amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

26.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (ove nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale (ove nominato), il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

26.10 Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni dall'Organo Amministrativo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 27 - Poteri di rappresentanza

27.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente ovvero all'Amministratore Unico. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato ai sensi del punto 26.4 nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Art. 28 - Collegio sindacale

28.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso secondo i coefficienti delle tariffe professionali e designa altresì il

presidente I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

28.2 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

28.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 29 - Controllo contabile

Qualora, per scelta, si voglia procedere al controllo contabile di cui all'art. 2409/bis del codice civile l'assemblea procederà alla nomina di un revisore contabile. Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio sindacale il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale o da uno dei componenti del collegio medesimo.

Resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per i compensi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2409-quater del codice civile.

I poteri, i compiti e le responsabilità del revisore addetto al controllo contabile sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 30 - Collegio arbitrale

30.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 30.2, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non operatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

30.2 Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/zerozero) con possibilità di rivalutazione annuale da parte dell'assemblea in base ai coefficienti Istat dell'esercizio di riferimento. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Il Collegio arbitrale è composto di tre membri tutti nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Qualora non si opti per la nomina del Collegio arbitrale da parte del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede la nomina potrà essere affidata ad un Ordine professionale e/o alla Camera arbitrale istituita presso un'Associazione di rappresentanza del movimento cooperativo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.

36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta

nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

30.3 Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 31 - Scioglimento

31.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze stabilite nel presente statuto, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

31.2 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32 - Disposizioni finali

32.1 La società non può modificare la propria natura di cooperativa. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

32.2 Direttore

Il direttore è nominato dall'Organo Amministrativo verso il quale risponde del proprio operato.

Ha il compito di attuare le direttive generali impartite dagli organi societari.

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle adunanze dell'Organo Amministrativo.

Da attuazione alle direttive generali impartite dagli amministratori.

La deliberazione dell'Organo Amministrativo che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

32.3 Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 33 - Rinvio

33.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.to: Lorenzo Tassi, Mascolo Roberto, Marina Pozzo, Pasquale Scrufari Notaio.

Registrato a Sarzana il 3 gennaio 2008.

E' copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.